

Sent. n. 298/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79869 del registro di
Segreteria.

TRA

XX, rappresentato e difeso dall'avv.
Francesco Leone, dall'avv. Simona Fell e dall'avv.
Ciro Catalano.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in
persona del legale rappresentante p.t.

RESISTENTE

FATTO

Il ricorrente ha rappresentato di aver prestato
servizio nell'aeronautica Militare e che non è stata
applicata l'aliquota del 44% prevista dall'art. 54.

Ha richiamato la sentenza n. 1/2021 delle Sezioni riunite della Corte dei conti. Ha concluso chiedendo la riliquidazione del trattamento pensionistico applicando l'aliquota del 2,445% annuo a far data dal congedo, con arretrati e oneri accessori, e con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.

All'udienza del 19/06/2024, con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Massimiliano Pozzi per delega per il ricorrente si è riportato agli atti e ha insistito per l'accoglimento del ricorso e, al termine della camera di consiglio, è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

DIRITTO

In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell'INPS.

Nel merito, la fattispecie in esame concerne l'individuazione dell'aliquota applicabile per il calcolo del trattamento pensionistico del personale militare.

L'art. 54, inserito nel capo II relativo al personale militare, commi 1 e 2, così dispone: "La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno

quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo”.

Con la sentenza n. 1/2021 le Sezioni riunite hanno formulato i seguenti principi di diritto:

“La “quota retributiva “ della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.

L’aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un’anzianità utile inferiore a 15 anni”.

Le Sezioni riunite hanno ritenuto che l’aliquota del 44 per cento di cui all’art. 54 non si applichi al personale militare che abbia lasciato il servizio con

più di venti anni di anzianità e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni.

Con la sentenza n. 12/2021 le Sezioni riunite hanno, poi, formulato il seguente principio di diritto:

“La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile”.

In tal ottica, tenendo conto della normativa di cui alla legge n. 335/1995 ma anche del suddetto art. 54, hanno rilevato che rientra nel sistema misto solo chi non ha maturato almeno 18 anni di servizio alla data del 31/12/1995 e, quindi, ne consegue che per la determinazione dell'aliquota del personale militare che rientra nel sistema misto occorre tener conto del 44 per cento di cui all'art. 54 diviso 17 anni, e tale operazione conduce al calcolo dell'aliquota

nella misura annua del 2,445 annuo, che viene arrotondata in 2,44.

Il principio di diritto delle Sezioni Riunite vincola, come è noto, il giudice di primo grado, in quanto solo la sezione giurisdizionale d'appello può rimettere alle Sezioni Riunite la decisione dell'impugnazione qualora non condivida il principio di diritto (art. 117 c.g.c.).

Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda relativa all'applicazione sulla quota retributiva dell'aliquota del 2,44 per cento annuo è fondata.

Con riferimento agli oneri accessori spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, secondo il principio del c.d cumulo parziale di cui alla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 10/2002.

Le competenze legali sono compensate tenuto conto dell'esistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali e della recente pronuncia delle Sezioni riunite. Nulla per le spese di giudizio stante

la relativa gratuità

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la
Regione Lazio, in composizione monocratica
definitivamente pronunciando:

- dichiara la contumacia dell'INPS;
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il
diritto del ricorrente alla riliquidazione della
pensione in godimento con applicazione dell'aliquota
del 2,44 per cento annuo sulla quota retributiva; sui
maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti
spettano gli interessi nella misura legale e la
rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente
all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per
interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di
ciascun rateo e sino al pagamento;
- compensa le competenze legali, nulla per le
spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della
sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19
giugno 2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 24.06.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA